

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2593 del 24/05/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Azienda Agricola Vezzani Andrea - Novellara
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2673 del 23/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 13236/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Azienda Agricola Vezzani Andrea - Novellara (RE).

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015, il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59, dalla Ditta "**Azienda Agricola Vezzani Andrea**", avente sede legale e stabilimento in comune di **Novellara - Via San Giovanni n.10**, per l'attività di **ricovero attrezzi agricoli**, acquisita al protocollo di Arpae n. PGRE/2018/4797 del 19/04/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Novellara, prot.n. 10839/2018, acquisito al protocollo di Arpae n.PGRE/2018/6418 del 22/05/2018, e la relazione tecnica, ivi richiamata, del Servizio Territoriale di Reggio Emilia di Arpae - Distretto Nord, n. PGRE/2018/5731 del 08/05/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013, per lo stabilimento della Ditta "**Azienda Agricola Vezzani Andrea**" ubicato nel comune di **Novellara - Via San Giovanni n.10**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito da reflui di tipo domestico provenienti dai servizi igienici del fabbricato adibito a ricovero attrezzi agricoli, con recapito in acque superficiali.
- L'insediamento ha consistenza pari a 1 abitante equivalente (AE).
- Il trattamento dei reflui domestici è previsto attraverso un sistema costituito da una fossa Imhoff, un pozzetto degrassatore e un filtro batterico anaerobico.
- Lo schema fognario prevede la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche.
- Il corpo idrico superficiale recettore dello scarico è il fossato interpoderale.

Prescrizioni

1. L'impianto di depurazione (fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e filtro batterico) deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla Tabella A secondo i criteri fissati della Tabella B della Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e deve essere indicato in modo visibile.
4. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque reflue domestiche devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di promiscuità con la rete fognaria domestica.
5. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
6. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti.
7. I fanghi/grassi derivanti dai processi depurativi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti e devono essere conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, conservando copia della relativa documentazione in modo da renderla visionabile agli agenti accertatori.
8. Deve essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.